



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 26 MARZO 2025

Riunione del 26 marzo 2025

Avv. Claudio Cutrera Presidente

Avv. Luisella Savoldi Componente

Avv. Giuseppe Bianco Componente

CSA 09.24.25- Reclamo della società sportiva ASD PALLAVOLO CEREIA (ISUZU CEREIA) e dell'atleta Bernabè Stefania avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale Fipav di cui al C.U. n. 25 del 19.03.2025 relativo alla Gara n. 10493 B2F del 15/03/2025

Con reclamo presentato a mezzo pec in data 20.03.2025 la società ASD PALLAVOLO CEREIA (ISUZU CEREIA) e la giocatrice Bernabè Stefania contestavano il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale Fipav di cui al C.U. n. 25 del 19.03.2025 relativo alla Gara n. 10493 B2F del 15/03/2025, con il quale l'atleta BERNABE' STEFANIA (2762957) era stata sanzionata con squalifica per giornate quattro (4) *“perché, a fine gara durante il saluto finale, nello stringere la mano dell'arbitro la schiaffeggiava più volte violentemente con l'altra, accompagnando tale gesto con una affermazione ironica; la situazione terminava solo quando l'arbitro ritraeva la mano con forza (4 penalità)”*, ritenendo l'atleta sanzionata estranea al fatto a lei addebitato.

Le reclamanti, con il proprio atto introduttivo, hanno chiesto l'annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, o, in via gradata, quantomeno la sua riduzione della sanzione in quanto sproporzionata ed eccessiva.

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti, esaminati i documenti ed il filmato allegato al proposto reclamo;
- ritenuto superfluo l'interrogatorio formale del Direttore di Gara;
- sentito, all'udienza di discussione del 26 marzo 2025, in videoconferenza, il legale del sodalizio e della giocatrice, avv. Marco Artioli, il quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, insisteva per l'accoglimento dello stesso alla luce della produzione video versata in atti e, solo in subordine, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta



poiché sproporzionata ed eccessiva.

- Sentiti, anche, l'atleta Bernabè Stefania e il Presidente del sodalizio, signor Loris Sganzerla, entrambi ribadivano l'estraneità dell'atleta ai fatti contestati e si associavano alle richieste svolte dall'avv. Artioli.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

*** **

La società ASD PALLAVOLO CEREIA (ISUZU CEREIA) e l'atleta Bernabè Stefania hanno presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, adottata solo sulla base del rapporto di gara, ritenendo che, dall'analisi del filmato allegato al ricorso, emerga in modo inequivocabile l'assoluta estraneità ai fatti contestati dell'atleta Bernabè, identificata con il numero 11 nel rapporto arbitrale.

Il reclamo merita accoglimento.

Dall'esame del video prodotto dalla società reclamante **solo in questo grado di giudizio** e, in particolare, dalla visione delle riprese relative ai momenti in contestazione, in grado di superare la natura fidefacente del rapporto di gara, risulta evidente che non è l'atleta Bernabè Stefania a compiere i fatti contestati nel provvedimento del Giudice Sportivo.

Di conseguenza, appare chiaro che l'atleta Bernabè non può essere ritenuta responsabile del comportamento sanzionato perché non commesso dalla stessa, con la conseguente necessità di annullare la sanzione a lei inflitta.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del reclamo proposto, dispone l'annullamento della sanzione di quattro giornate di squalifica irrogata a carico dell'atleta Bernabè Stefania.

Si comunichi.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 26 Marzo 2025